



AMBITO DI BACINO IDROGRAFICO SACCO

*Assemblea dei comuni – Seduta del 24/11/2016
Deliberazione N. 1*

OGGETTO: Costituzione dell’Ambito di Bacino Idrografico “Sacco”; adozione della Convenzione di Cooperazione; risoluzione in danno di Acea Ato 5 S.p.A. della Convenzione di Gestione; revoca del mandato alla Segreteria Tecnica Organizzativa dell’A.A.T.O. 5 Lazio Meridionale – Frosinone; richiesta alla sindaco del comune di Roma, socio di maggioranza di Acea S.p.A., di operare in funzione della gestione pubblica; scelta della gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito di Bacino Idrografico Sacco; impegno alla costituzione dell’azienda speciale consortile Acqua Bene Comune Sacco; verifica della possibilità dell’uso di strumenti di finanza pubblica per il reperimento dei fondi necessari al finanziamento degli investimenti.

	COMUNI	A	P		COMUNI	A	P
1	Acuto		X	24	Morolo		X
2	Alatri		X	25	Olevano Romano		X
3	Anagni		X	26	Paliano		X
4	Arnara		X	27	Pastena		X
5	Artena		X	28	Patrica		X
6	Carpineto Romano		X	29	Piglio		X
7	Castro dei Volsci		X	30	Pofi		X
8	Cave		X	31	Ripi		X
9	Ceccano		X	32	Rocca di Cave		X
10	Ceprano		X	33	Rocca Massima		X
11	Colleferro		X	34	San Vito Romano		X
12	Colleparado		X	35	Segni		X
13	Falvaterra		X	36	Serrone		X
14	Ferentino		X	37	Sgurgola		X
15	Fiuggi		X	38	Strangolagalli		X
16	Frosinone		X	39	Supino		X
17	Fumone		X	40	Torre Cajetani		X
18	Gavignano		X	41	Torrice		X
19	Genazzano		X	42	Trivigliano		X
20	Gorga		X	43	Valmontone		X
21	Guarcino		X	44	Veroli		X
22	Labico		X	45	Vico nel Lazio		X
23	Montelanico		X				

	Dati ABI Sacco	Quorum	Risultato Appello	%
ABITANTI	352.296	176.149	352.296	100
COMUNI	45	23	45	100

L'Assemblea dei comuni

Premesso che:

- l'ONU, con Risoluzione dell'Assemblea Generale del 28 luglio 2010, GA/10967, dichiara il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale e che tale risoluzione sottolinea ripetutamente che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani e raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici;
- il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano, votando "Sì" ai quesiti referendari relativi alla gestione del servizio idrico con i quali si proponeva di sottrarre la gestione dell'acqua alla logica del mercato e del profitto, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- l'esito abrogativo dei referendum si è prodotto da luglio 2011, in quanto il risultato è stato sancito con i Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, n. 113 e n. 116 pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 20 Luglio 2011;
- il rispetto dell'esito referendario impegna tutti gli Enti Locali, singoli ed associati, a compiere gli atti e le azioni conseguenti per intraprendere una piena gestione pubblica del servizio idrico e il suo riconoscimento come servizio di interesse generale privo di scopi di lucro;
- è necessario ripristinare livelli di reale autonomia - impositiva ed amministrativa - di tutti gli Enti Locali, a partire dai Comuni;
- i beni comuni come l'acqua, il territorio, l'energia e i rifiuti e servizi pubblici essenziali come quelli deputati a garantire un welfare locale di qualità appartengono alla comunità e non possono in alcun modo essere sottratti alla stessa, condizionandone la fruizione da parte di tutti i cittadini e limitandone la piena partecipazione al loro governo e alla loro gestione democratica;
- la Regione Lazio ha emanato la legge 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque", approvata con voto unanime del Consiglio Regionale al termine dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dai cittadini e Comuni della Regione Lazio con l'istituto del Referendum propositivo di cui all'articolo 62 dello Statuto regionale, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1;
- la legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque", all'articolo 5 comma 1 stabilisce che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.";
- la legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque", all'articolo 5, comma 5 stabilisce che "Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:
 - a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, predisposizione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

- b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'ambito di bacino idrografico;
- c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato”;
- la legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” all'articolo 8 comma 1 stabilisce che “Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.”;
- L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n.724 prevede anche per i comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e isolate, consorzi tra enti locali territoriali, la possibilità di emettere titoli di debito (ossia di chiedere prestiti ai risparmiatori e sul mercato), vincolando però l'impiego delle risorse ottenute al finanziamento di investimenti in progetti esecutivi specifici.

Constatato come:

- i governi nazionali, sin da 14 luglio 2011, abbiano operato per disattendere l'esito dei referendum e con questo, la sovranità che l'articolo 1 della Costituzione Repubblica assegna al popolo;
- la legge 22 dicembre 2011 n. 214 abbia soppresso il CO.N.V.I.R.I. trasferendone le competenze all'Autorità per l'energia elettrica, il gas;
- con decreto del 20 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico le competenze per la determinazione di un nuovo metodo tariffario in grado di aggirare il quesito referendario che cancella il profitto dalla gestione del servizio idrico;
- con il medesimo decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico le competenze sulle tariffe idriche sottraendole agli enti locali dei singoli ambiti;
- il 10 giugno 2014 il governo nazionale abbia impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”;
- con decreto del 12 settembre 2014, comunemente conosciuto come “Sbocca Italia”, il governo abbia radicalmente modificato il decreto ambientale 152/2006 nella parte relativa alla gestione del servizio idrico con il palese intento di favorire l'affidamento a privati della gestione dello stesso, di promuovere processi di aggregazione e di fusione tra i gestori privati nell'interesse dei grandi operatori in grado di competere sui mercati finanziari;
- con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cosiddetto collegato ambientale, il governo nazionale abbia introdotto norme e procedura a salvaguardia degli utili e del profitto dei gestori il servizio idrico a spese dei cittadini;
- in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124, cosiddetto decreto Madia di riforma della pubblica amministrazione, il governo abbia prodotto la bozza di Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economico – Generale, in cui tutti i servizi a rete, compresa l'acqua, dovrebbero essere comunque affidati a gestori di diritto privato a cui dovrebbe essere garantita la “remunerazione del capitale” espressamente cancellata dal secondo quesito referendario del 2011;

- il 20 aprile 2016 la Camera dei Deputati abbia licenziato in prima lettura la legge dal titolo “Il governo e la gestione pubblica delle acque”, legge sul cui testo nel 2007 423.000 cittadini avevano apposto la loro firma, cancellando le norme in essa contenute relative alla ripubblicizzazione del servizio e al ricorso alla fiscalità generale per la copertura parziale delle spese;
- la Regione Lazio non abbia ancora provveduto a rendere operativa la legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”, adottando la necessaria norma attuativa.

Considerato che:

- la gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. negli ottantasei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, costituito il 2 ottobre 1996 con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci della relativa Convenzione di Cooperazione, gestione affidata a seguito di procedura di evidenza pubblica, con la sottoscrizione della Convenzione di Gestione in data 27 giugno 2003, è stata costantemente in violazione degli obblighi contrattuali contenuti nella medesima Convenzione di Gestione e nel relativo disciplinare tecnico;
- la medesima gestione abbia costantemente e sistematicamente disatteso i termini contenuti nel Piano d’Ambito, nel Piano degli Investimenti e nel Piano Tariffario offerti dallo stesso gestore al momento della gara onde ottenere l’affidamento, ovvero così determinati dalle successive modifiche intervenute;
- ACEA ATO 5 S.p.A. abbia sistematicamente disatteso le procedure e le tutele poste a difesa degli utenti, esercitando nei confronti degli stessi un’azione coercitiva volta a vedere soddisfatte le proprie pretese con la minaccia di privare l’utente di un bene indispensabile alla vita come l’acqua;
- la cattiva gestione di ACEA ATO 5 S.p.A. abbia determinato il depauperamento degli impianti e delle reti ad essa affidate e di proprietà dei Comuni, rilevanti e gravi danni all’integrità del territorio ed il peggioramento della qualità della vita delle persone;
- le finalità privatistiche di ACEA ATO5 S.p.A., volte esclusivamente alla massimizzazione dei profitti a scapito dei servizi da fornire, ha determinato l’innalzamento vertiginoso delle tariffe giunte a livelli di insostenibilità sociale.

Valutato come:

- l’Assemblea dei Sindaci, costituente l’organo di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, abbia sistematicamente disatteso le proprie funzioni consentendo ad ACEA ATO 5 S.p.A. la gestione deficitaria subita dai cittadini e di violare sistematicamente i diritti degli utenti;
- l’Assemblea dei Sindaci, costituente l’organo di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, non abbia, sino al 18 febbraio 2016, contestato ad ACEA ATO 5 S.p.A. le sue violazioni degli obblighi contrattuali contenuti nella Convenzione di Gestione e nel relativo disciplinare tecnico, nonché dei termini contenuti nel Piano d’Ambito, nel Piano degli Investimenti e nel Piano Tariffario offerti dallo stesso gestore al momento della gara onde ottenere l’affidamento, ovvero così determinati dalle successive modifiche intervenute;
- l’Assemblea dei Sindaci, costituente l’organo di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, abbia, sino al 18 febbraio 2016, con il comportamento omissivo di cui sopra, concorso in maniera determinante alla definizione delle tariffe pretese e riconosciute ad ACEA ATO 5 S.p.A., nonché al riconoscimento legale dei conguagli pretesi;
- la Segreteria Tecnica Operativa dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, costituita ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Cooperazione, abbia sistematicamente disatteso i propri compiti istituzionali non segnalando all’Assemblea dei Sindaci puntualmente, sistematicamente e tempestivamente, le violazioni da parte di ACEA

ATO 5 S.p.A. degli obblighi contrattuali contenuti nella Convenzione di Gestione e nel relativo disciplinare tecnico; i termini contenuti nel Piano d'Ambito, nel Piano degli Investimenti e nel Piano Tariffario offerti dallo stesso gestore al momento della gara onde ottenere l'affidamento, ovvero così determinati dalle successive modifiche intervenute; il mancato rispetto delle procedure e delle tutele poste a difesa degli utenti, consentendo al gestore di esercitare nei confronti degli stessi un'azione coercitiva volta a vedere soddisfatte le proprie pretese con la minaccia di privare l'utente di un bene indispensabile alla vita come l'acqua;

- la Segreteria Tecnica Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, costituita ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Cooperazione, abbia, a seguito della delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 18 febbraio 2016 avente per oggetto "Rapporto con il Gestore del Servizio Idrico: avvio della procedura ex art. 34 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone", delibera che stabiliva l'avvio della procedura di risoluzione della Convenzione di Gestione in danno al gestore previa specifica diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, predisposto una diffida, trasmessa al gestore con nota n. 7 del 15 marzo 2016, in cui venivano rilevate e segnalate solo una minima parte delle effettive inadempienze imputabili ad ACEA ATO 5 S.p.A. sin dall'inizio della propria gestione avvenuta a far data dal 1 ottobre 2003;
- la Consulta dei Sindaci e la Segreteria Tecnica Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, abbiano ignorato l'invito, trasmesso anche formalmente dal Comitato provinciale Acqua Pubblica di Frosinone all'indomani della formalizzazione della diffida di cui sopra, ad integrare le contestazioni delle inadempienze formulate ad ACEA ATO 5 S.p.A., eliminando le omissioni e parzialità contenute nella nota n. 7 del 15 marzo 2016;
- il Presidente dell'Autorità e la Segreteria Tecnica Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, si siano presentati alla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13 ottobre 2016 sostenendo come le residue inadempienze imputabili ad ACEA ATO 5 S.p.A., sulla base delle contestazioni formalizzate con la nota n. 7 del 15 marzo 2016, non fossero sufficienti a garantire la parte pubblica in caso di risoluzione della Convenzione di Gestione con ACEA ATO 5 S.p.A. e dell'eventuale contenzioso legale e proponendo una deliberazione con cui si chiudeva la procedura di risoluzione della Convenzione di Gestione in danno del gestore.

Ricordato come

- la mobilitazione dei cittadini e dei comitati per l'acqua pubblica abbia indotto il governo e la ministro Madia ad escludere la gestione del Servizio Idrico Integrato dall'applicazione del Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economico-Generale;
- la mobilitazione dei cittadini e dei comitati abbia sino ad oggi impedito che anche nel Lazio, tradendo la lettera e lo spirito della legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque", venisse adottata una normativa contraria alla volontà espressa dal popolo italiano con i referendum del 2011 ma, come avvenuto in Toscana e Campania, funzionale agli interessi delle multiutilities come ACEA S.p.A.;
- presso il Consiglio Regionale del Lazio, all'esame della Commissione Ambiente sia conservato il disegno di legge 238/2015 "Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e organizzazione del servizio idrico integrato" in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.", presentato dal Coordinamento Regionale Acqua Pubblica del Lazio il 27 dicembre 2014 e successivamente sottoscritto da 11 consiglieri di maggioranza e opposizione, contenente la definizione degli Ambiti di Bacino Idrografico e la Convenzione di Cooperazione tipo in attuazione della legge regionale 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";
- il disegno di legge 238/2015, all'articolo 2, preveda la costituzione dell'Ambito di Bacino Idrografico "Sacco" ed all'articolo 3 preveda i comuni ricadenti in detto Ambito;

Ritenuto che

- l'insieme delle norme introdotte nell'ordinamento giuridico del Paese, quantomeno in ordine al sistema delle autonomie locali ed alla gestione dei servizi pubblici, che costituiscono gli strumenti per assicurare a tutti i cittadini il godimento di quei diritti fondamentali costituzionalmente rilevanti e l'accesso ai beni comuni indispensabili alla vita ed al benessere delle persone, sottraggano agli enti locali di prossimità, i Comuni, e quindi al controllo democratico dei cittadini, la potestà decisionale per trasferirla ad Autorità, sottratte – queste - al controllo democratico dei cittadini e rispondenti esclusivamente al governo centrale;
- questo processo di svuotamento degli istituti democratici e di accentramento ademocratico della governance dei servizi pubblici sia funzionale alla riduzione dei diritti delle persone in bisogni da soddisfare sul mercato privatistico dei servizi in cui ai grandi operatori economico – finanziari vengono assicurati profitti certi, senza rischi di crisi della domanda.

Visto che

- ACEA ATO 5 S.p.A. è una controllata di ACEA S.p.A. e l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di ACEA S.p.A. è quella di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, finalizzata quindi alla massimizzazione dei profitti;
- attualmente ACEA S.p.A. è controllata per il 51% da Roma Capitale, mentre il 49% è flottante: il 23,3% è detenuto SUEZ Environment Company SA, il 5% dal Gruppo Caltagirone e il 20,7% è detenuto da azionisti con quote di partecipazione inferiori al 2%;
- nella recente evoluzione della organizzazione del servizio idrico integrato nei Comuni italiani, ACEA S.p.A. è stata individuata (tra gli altri) quale soggetto promotore di primo piano nei disegni di privatizzazione del Servizio Idrico Integrato, attraverso la partecipazione in varie società, controllate e collegate, site in diverse regioni tra cui Toscana, Umbria, Lazio e Campania;
- l'enorme processo di espansione di ACEA S.p.A. ha determinato la costituzione di una ragnatela societaria che gestisce il servizio idrico in vari territori del Paese, generando forti conflitti con le comunità territoriali, oltre che la sostanziale espropriazione degli enti locali dal controllo e dal governo del bene comune acqua;
- il ritorno alla gestione pubblica e partecipativa diretta del Servizio Idrico Integrato da parte delle amministrazioni locali è stata realizzata in molte delle principali città e capitali europee come ad es. Berlino e Parigi.

DELIBERA

- a) la costituzione dell'Ambito di Bacino Idrografico "Sacco" così come individuato nella Proposta di legge regionale n.238/2015 "Individuazione degli ambiti di bacino idrografico e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.";
- b) di dotare l'Ambito di Bacino Idrografico "Sacco", quale strumento di autogoverno, della Convenzione di Cooperazione tipo costituente l'allegato B della Proposta di legge regionale n. 238/2015;
- c) l'immediata risoluzione della Convenzione di Gestione in essere in danno di ACEA ATO 5 S.p.A. le cui inadempienze e i cui comportamenti sono perfettamente conosciuti dai cittadini degli 86 comuni facenti parte del superato Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone;
- d) di chiedere alla sindaca di Roma l'adozione degli atti necessari alla sostituzione/nuova nomina del management di ACEA S.p.A., a partire dai ruoli apicali attualmente attribuiti a soggetti ispiratori e promotori del processo di privatizzazione e finanziarizzazione del Servizio Idrico Integrato; di approvare atti formali volti alla moratoria dei processi di fusione e di nuove

acquisizioni da parte di ACEA S.p.A. e delle sue controllate; di approvare atti formali volti alla dismissione da parte di ACEA S.p.A. di tutte le partecipazioni in società che operano al di fuori del Comune di Roma; di dare avvio ad un tavolo istituzionale, in cui siano coinvolti tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di dare piena attuazione alla volontà popolare espressa con i referendum del 2011, attraverso la restituzione all'autogoverno dei territori della piena sovranità sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e la ripubblicizzazione di ACEA S.p.A.; di approvare atti formali affinché ACEA S.p.A. e le sue controllate assumano in modo vincolante norme di comportamento "virtuose", sulla base della contestazione fatta dall'Autorità per la Tutela del Mercato e della Concorrenza ad ACEA ATO 2 S.p.A. e a GORI S.p.A.;

- e) la destituzione da ogni incarico dei componenti della Segreteria Tecnica Operativa e l'avvio dell'azione legale volta al risarcimento dei cittadini per il suo operato in danno degli stessi;
- f) l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito di Bacino Idrografico "Sacco" ad un soggetto giuridico di diritto pubblico;
- g) l'impegno dei comuni ricadenti nell'Ambito di Bacino Idrografico "Sacco" alla costituzione dell'azienda speciale consortile "Acqua Bene Comune Sacco", brevemente ABC Sacco;
- h) la ricerca di adeguati strumenti di finanza pubblici, come i Buoni Ordinari di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n.724 per il finanziamento del Piano degli Investimenti collegato al Piano d'Ambito che verrà adottato in funzione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al soggetto gestore di diritto pubblico ABC Sacco.

Posta in votazione nominale la mozione i comuni si sono così espressi:

Presenti: 45
Votanti: 45
Voti favorevoli: 45
Coti Contrari: 0
Astenuiti: 0

Pertanto

L'Assemblea dei comuni approva la mozione.



Il Presidente
dell'Assemblea dei comuni

Comitato provinciale acqua pubblica Frosinone